

# Regolamenti e Atti normativi

## **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2002)

### INDICE

#### **Titolo I - Principi generali**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 6 - Informazioni al contribuente

#### **Titolo II - Gestione delle entrate**

- Art. 7 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 9 - Attività di verifica e controllo
- Art. 10 - Poteri ispettivi
- Art. 11 - Attività di liquidazione
- Art. 12 - Attività di accertamento e rettifica
- Art. 13 - Sanzioni tributarie - principi generali
- Art. 14 - Interpello del contribuente

#### **Titolo III - Attività di riscossione**

- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Attività di riscossione volontaria
- Art. 17 - Dilazione del pagamento
- Art. 18 - Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

#### **Titolo IV - Attività contenziosa e strumenti deflattivi**

- Art. 19 - Contenzioso
- Art. 20 - Accertamento con adesione

#### **Titolo V - Disposizioni finali**

- Art. 21 - Norme di rinvio
  - Art. 22 - Entrata in vigore
-

## **Titolo I** **Principi generali**

### **Art. 1**

#### *Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 25/2/1995 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto al punto 5.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Frossasco riconosce e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000 attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.

### **Art. 2**

#### *Definizione delle entrate*

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

### **Art. 3**

#### *Regolamentazione delle tipologie di entrate*

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

### **Art. 4**

#### *Determinazione delle aliquote e delle tariffe*

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000, con deliberazione della Giunta Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun

esercizio finanziario.

#### **Art. 5**

##### *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

#### **Art. 6**

##### *Informazioni al contribuente*

1. Il funzionario responsabile darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.

---

## **Titolo II Gestione delle entrate**

#### **Art. 7**

##### *Forme di gestione delle entrate*

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a. gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs. 267/2000;
  - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all' art. 113 lett . c) del D.Lgs. 267/2000.
  - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lett . e) del D.Lgs 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994, n. 724.
3. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile delle Entrate. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
6. La riscossione volontaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è effettuata a mezzo gestione diretta dal 1° gennaio 2002.

#### **Art. 8**

##### *Soggetto responsabile delle entrate*

1. E' responsabile delle singole entrate il funzionario responsabile del tributo individuato ai sensi degli artt 11, 54, 74 del 507/93 e art. 11 c. 4 del D.lgs 504/92.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al funzionario responsabile per la riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e con la procedura di cui al DPR 602/73.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
5. Il responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

#### **Art. 9**

##### *Attività di verifica e controllo*

1. Il responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30, 31, 32, del D.Lgs. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) o Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.), ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 10**

##### *Poteri ispettivi*

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile, specificatamente incaricato in conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi

ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e di ricevute di versamenti. A tale personale, nell'esercizio delle suddette funzioni ispettive, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 2 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.

#### **Art. 11**

##### *Attività di liquidazione*

1. L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, le modalità il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici del servizio finanziari o tramite personale appositamente autorizzato.

#### **Art. 12**

##### *Attività di accertamento e rettifica*

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.
2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici del servizio finanziario tramite personale appositamente autorizzato.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal funzionario responsabile con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

#### **Art. 13**

##### *Sanzioni tributarie - Principi generali*

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 14**

##### *Interpello del contribuente*

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta del funzionario responsabile non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l'amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del funzionario responsabile, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e Rete Civica.
5. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

---

### **Titolo III** **Attività di riscossione**

#### **Art. 15**

##### *Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al D.Lgs 112/99.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nel qual caso le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.

#### **Art. 16**

##### *Attività di riscossione volontaria*

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione. Con determinazione del responsabile del servizio finanziario saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.
3. Le ricevute di versamento rilasciate a seguito di pagamento di cui al comma 2 hanno valore di dichiarazione ai sensi dell'art. 50 c. 5 del Decreto Legislativo n. 507 del 13 novembre 1993.

#### **Art. 17**

##### *Dilazione del pagamento*

1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Solidi urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del

tributo ai sensi del D.Lgs. 507/93 o del D.Lgs. 504/92 o il dirigente responsabile , su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:

fino a euro 258,23 nessuna rateizzazione

da euro 258,24 a euro 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili

da euro 516,47 a euro 2.582,28 fino ad un massimo di 12 rate mensili

da euro 2.582,29 a euro 5.164,57 fino ad un massimo di 18 rate mensili

da euro 5.164,58 a euro 25.822,84 fino ad un massimo di 36 rate mensili

oltre euro 25.822,85 massimo 60 rate mensili.

2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione fino a un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a euro 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Con atto motivato del responsabile dell'entrata può essere esclusa la prestazione della garanzia, resta ferma per la rateazione degli altri crediti la disciplina art. 29 del regolamento di contabilità;
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. Sarà cura degli uffici di controllo - Segretario comunale (direttore generale), revisore dei conti - verificare presso l'ufficio servizio finanziario il mancato inizio della procedura esecutiva.
7. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni adottate dal contribuente.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
9. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese
10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del funzionario responsabile degli interessi di mora.
11. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.
12. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.
13. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo

#### **Art. 18**

##### *Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite*

1. I rimborsi delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 112/99, vengono effettuati con le seguenti modalità: provvede direttamente il Comune con i tempi e i modi previsti dalla legge e dai propri regolamenti.

---

### **Titolo IV** **Attività contenziosa e strumenti deflattivi**

#### **Art. 19**

##### *Contenzioso*

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, il Sindaco di Fossasco, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo interessato dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della amministrazione. Della partecipazione alle udienze può incaricare il responsabile del servizio finanziario o chi lo sostituisce.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

#### **Art. 20**

##### *Accertamento con adesione*

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

---

### **Titolo V** **Disposizioni finali**

#### **Art. 21**

##### *Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

#### **Art. 22**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
-